



## TESTO UNICO IN MATERIA DOGANALE

# Art. 190

## Importazione definitiva delle merci temporaneamente importate

Quando le circostanze lo giustificano, il capo della circoscrizione doganale puo' consentire, entro il termine di cui all'art. 179, primo comma, lettera e), l'importazione definitiva nello Stato, in tutto o in parte, delle merci temporaneamente importate o dei prodotti ottenuti dai trattamenti, ancorche' incompleti, previsti nell'autorizzazione. Restano fermi i divieti e le restrizioni di ogni genere stabiliti all'importazione.

Versione in vigore dal 28 marzo 1973 secondo Normattiva, non più in vigore dal 4 ottobre 2024 · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

|               |                                                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------|
| Atto          | Testo unico in materia doganale                                |
| Estremi       | Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 |
| Titolo        | IV — Le destinazioni doganali                                  |
| Capo          | VI — Importazione ed esportazione temporanea                   |
| Sezione       | Prima — Importazione temporanea e successiva riesportazione    |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 1973                           |

#### Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026  
<https://ratiolegis.it/testo-unico-in-materia-doganale/art-190-importazione-definitiva-delle-merci-temporaneamente-importate/versione/0>



Inquadra il QR code per  
aprire la pagina su  
RatioLegis.it